

01/01/2002 Multe ai minori - notifica verbale ai genitori - la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore

Multe ai minori - notifica verbale ai genitori - la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore Suprema Corte di cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.4286/2002

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con processo verbale del 26 maggio 1995 i vigili urbani di Cesena accertavano nei confronti del minore A.G., nato il giorno 8 settembre 1981, la violazione dell'art. 193, commi 1 e 2 del codice della strada [1], perché circolava alla guida di un ciclomotore privo di copertura assicurativa.

Il verbale di accertamento, in conseguenza della minore età dell'A., veniva notificato alla madre, M.C..

I genitori del minore, M. C. e A. P., proponevano ricorso al Prefetto di Forlì, il quale lo respingeva ed emanava ordinanza- ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di £ 1.080.000.

M. C. e A.P. hanno proposto opposizione avverso tale ordinanza e il Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con sentenza 25 settembre 1998, accoglieva l'opposizione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Prefetto di Forlì- Cesena, con atto notificato il 20 ottobre 1999, formulando due motivi di gravame.

Le parti intime non hanno controdedotto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si premette che l'opposizione è stata accolta per irregolarità delle modalità di accertamento dell'infrazione e si adducono, anche se non fondamentalmente distinti, due motivi di censura.

Con il primo motivo si deduce che la contestazione era stata esattamente effettuata al conducente del veicolo, ancorchè minore degli anni diciotto, che aveva dichiarato anche di esserne proprietario e successivamente a un genitore, mediante la notifica del verbale redatto nei confronti del minore.

Erroneamente, pertanto, la sentenza avrebbe ritenuto illegittima la contestazione dell'infrazione.

Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il Pretore avrebbe liquidato spese per competenza e onorari professionali in favore delle parti vittoriose, avendo esse proposto l'opposizione senza l'assistenza di un difensore.

Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, con cui si deduce la

regolarità del procedimento irrogativo della sanzione per essere stato il verbale di contestazione della violazione, redatto nei confronti del minore, notificato anche ad un genitore esercente la potestà genitoriale, così assolvendosi agli obblighi di contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza.

L'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, dispone, infatti, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto.

In tale caso della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'art. 14 dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre se non avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventano centocinquanta a norma dell'art. 201 di tale codice.

Tale normativa comporta che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti. Pertanto, ancorchè riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Il Pretore, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha sostanzialmente escluso che tale verbale sia stato redatto, ne la parte ricorrente indica specificatamente l'esistenza in atti di un verbale di contestazione non esaminato nei confronti degli obbligati ex art. 2 della legge n. 689 del 1981.

Ne deriva la infondatezza del ricorso per la parte in esame, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei soggetti su detti, ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei loro confronti, la semplice notificazione anche ad essi della copia di un verbale di contestazione del fatto al minore.

Il ricorso va invece accolto con riferimento alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese causa, liquidate nella misura di £ 100.000 per competenze e 200.000 per onorari, non dovuti

in quanto gli opposenti si erano difesi di persona, senza avere la qualifica di avvocati o procuratori.

In tale caso potevano essere liquidate solo le spese vive, ma sulla mancata liquidazione di esse si è formato il giudicato.

La sentenza va pertanto cassata sul punto e provvedendosi al riguardo ex art. 384, comma 2, c.p.c., gli onorari e le competenze attribuite vanno dichiarate non dovute.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il primo motivo del ricorso.

Accoglie il secondo.

Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara non dovuti i diritti e gli onorari del giudizio di opposizione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 30 novembre 2001.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2002.

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
